

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2773

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOREA e DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2004

—————

Modifiche al codice civile in materia di abolizione della
facoltà di commutazione dei figli legittimi nei confronti dei
figli naturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La facoltà di commutazione è prevista in tre diverse disposizioni codicistiche. L'articolo 537 (Riserva a favore dei figli legittimi e naturali) prevede che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».

L'articolo 542 (Concorso di coniuge e figli) statuisce che: «Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537». Infine l'articolo 566 (Successione dei figli legittimi e naturali) dispone che: «Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537».

Si tratta di un residuo anacronistico delle concezioni del passato, legate ad epoche nelle quali la legge aveva lo scopo di rimarcare la superiorità della filiazione legittima e di difendere i privilegi della famiglia istituzionalmente intesa e, soprattutto, la conservazione del patrimonio di essa.

Come ricordato da B. de Filippis e G. Casaburi in «La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza» (Padova, 2000) «la filiazione, in epoca romana, aveva importanza centrale nella struttura giuridica ed ordinamentale dello Stato, in quanto era l'istituto attraverso cui si determinava la sottomissione dei *fili* al *pater* e, quindi, si strutturava il concetto stesso di ordine sociale. (...) Dalla filiazione derivava la sottomissione del figlio, allo stesso modo in cui dal matrimonio derivava la sottomissione della moglie al marito, conseguendo l'effetto di ridurre la famiglia ad un unico centro di potere e di imputazione di responsabilità, così come, a livelli diversi, avveniva per la "*gens*" (in epoca arcaica) e per l'intera nazione. Perché il figlio entrasse a far parte della famiglia del padre e fosse sottoposto alla potestà dello stesso, era necessario che fosse stato generato nell'ambito di un rapporto matrimoniale. (...) I figli nati da "*iustae nuptiae*" erano sottoposti alla potestà del padre se venuti alla luce 182 giorni dopo l'inizio della convivenza e non oltre 300 giorni dalla cessazione di essa, secondo le indicazioni fornite dalla scienza medica dell'epoca, che si facevano risalire ad Ippocrate. Non era prevista, per i figli nati oltre tali termini, una possibilità di legittimazione, ma non mancarono provvedimenti dati per casi particolari, con cui l'imperatore stabilì deroghe al principio. Non era prevista neppure, per il "*pater*", una possibilità legale di disconoscere il figlio, ma erano diffuse nella prassi sociale abitudini o cerimonie religiose che ne costituivano equivalente. Il padre, infatti, raccogliendo da terra il neonato che era stato posto ai suoi piedi ("*tollere liberum*"), manifestava la sua volontà di riconoscerlo come proprio. Legalmente, il padre era il marito della donna da cui il bambino

nasceva. (*"Pater is est quem nuptiae demonstrant"*).

I figli nati da genitori che vivessero insieme senza aver celebrato alcun matrimonio erano considerati «*naturales*» ed avevano capacità successorie nei confronti del padre diversamente riconosciute e limitate nel corso dei vari periodi storici. Il "*concubinatus*", in epoca classica, fu considerato un'unione di tipo matrimoniale diversa da quelle perseguite dalla legge, perché incestuose o adulterine. In epoca *post* classica il concetto fu esteso e comportò la possibilità di legittimazione dei figli. I figli che fossero stati generati da unioni in alcun modo assimilabili a quella matrimoniale erano considerati "*spuri*" o "*vulgo concepti*" e seguivano la condizione giuridica della madre. L'unico diritto che veniva ad essi riconosciuto era quello di essere alimentati dalla madre per i primi tre anni di vita. (...) I figli naturali, in età imperiale, potevano essere legittimati mediante successivo matrimonio dei loro genitori, se le condizioni previste per la validità dello stesso già sussistevano al momento del concepimento o con editto dell'imperatore, per assicurare la discendenza familiare in assenza di figli legittimi. Un'altra possibilità di legittimazione fu istituita per risolvere i problemi economici delle curie municipali. Il padre, per legittimare un figlio maschio, doveva offrirlo alla curia, fornendogli il patrimonio necessario per esercitare la carica e, per legittimare una figlia, doveva darla in moglie ad un decurione, assicurandole una dote di identico importo».

Come si può comprendere da questa sommaria descrizione, nessun diritto veniva riconosciuto ai figli in quanto tali. L'attenzione giuridica del sistema era interamente dedicata all'ordine sociale ed alla famiglia in quanto pilastro di esso. Le norme che concernevano la filiazione dimostravano notevole attenzione ed attribuivano centralità agli aspetti patrimoniali del problema e, in particolare, alla materia successoria. La struttura di base del sistema romano, attraverso

vicende storiche su cui ha fortemente influito la componente religiosa, si è tramandata sino a noi. La nostra legislazione in materia di protezione dell'infanzia è, come è evidente, lontana anni luce da quella romana e la nostra sensibilità in ordine ai diritti della persona infinitamente più evoluta. Ciò nonostante, sopravvive ancora, nel codice civile in vigore, la distinzione nominale tra la «filiazione legittima», cui è dedicato il capo I del titolo VII del primo libro e la «filiazione naturale», di cui tratta il capo II.

L'influenza religiosa, se da un lato ha contribuito al processo di valorizzazione della persona in quanto tale e di protezione delle categorie più deboli, dall'altro si è decisamente schierata per la difesa del matrimonio in quanto tale e della famiglia legittima. Anche il sistema delle presunzioni in relazione alla nascita, pervenuto fino a noi, trae origine dal diritto romano, attraverso le successive elaborazioni medievali. In tale epoca esso era determinato, oltre che dalla persistente esigenza di difesa dell'ordine sociale, dall'impossibilità, riconosciuta dai giuristi, di raggiungere in qualche modo una prova certa della paternità.

Ai nostri tempi la situazione è radicalmente mutata, per la precisione e l'attendibilità delle indagini ematologiche e genetiche, e proprio ciò ha determinato la stagione del «*favor veritatis*», dimostrando ancora una volta la connessione tra scienza, diritto ed evoluzione sociale. In epoca moderna, la disciplina della filiazione trova una sua definizione nel codice napoleonico del 1804 e si trasfonde, in modo evolutivo ma secondo una linea di continuità, nel codice italiano del 1865, da cui deriva il codice del 1942.

Dopo la riforma del diritto di famiglia, che ha stabilito, con la modifica dell'articolo 261 del codice civile, la piena equiparazione dei diritti dei figli, legittimi o meno, nei confronti del genitore, essa non ha più ragion d'essere: alla sua radicale e definitiva eliminazione tende il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 537, terzo comma, l'articolo 542, terzo comma, e l'articolo 566, secondo comma, del codice civile sono abrogati.